

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1156-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

**Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1996**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro del tesoro  
e del bilancio e della programmazione economica  
col Ministro della pubblica istruzione  
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica  
col Ministro dei lavori pubblici  
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
col Ministro dell'ambiente  
col Ministro dei trasporti e della navigazione  
col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali  
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996**

---

## **I N D I C E**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione per la protezione delle Alpi, firmata nel 1991 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi dell'arco alpino, rappresenta un accordo-quadro in materia di principi di una politica ambientale di tutela e conservazione dell'equilibrio di questa zona. Questo obiettivo è strettamente legato a quello del mantenimento della popolazione residente nelle tradizionali forme di insediamento, in modo da evitare lo spopolamento di tali aree - e il relativo cambiamento della loro destinazione - assicurando una pianificazione di infrastrutture compatibili con le necessità di sviluppo economico e di tutela dell'ambiente.

In tale senso, la Convenzione indica i settori in cui operare per assicurare una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, apprestando piani di salvaguardia della qualità dell'aria, della difesa del suolo, della regimentazione delle acque, della tutela del paesaggio, della gestione dell'agricoltura di montagna e del rafforzamento dell'ecosistema forestale, della gestione dei rifiuti, della riconversione su rotaia dei trasporti pesanti, di misure di risparmio energetico, armonizzando infine le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali.

È prevista la convocazione periodica di una Conferenza delle parti contraenti, con turnazione di presidenza e di sede, con il compito di riunire tutte le informazioni sulle misure adottate nei vari Stati e dibattere i problemi comuni via via presentati; sono altresì istituiti un Comitato permanente con compiti esecutivi e diversi Gruppi di lavoro su materie quali la difesa del suolo, l'agricoltura, l'assetto del territorio, il turismo, i trasporti che hanno già provveduto ad elaborare i rispettivi protocolli. Altri protocolli saranno predisposti sui temi dell'energia, delle foreste e della protezione dei suoli. L'onore previsto nel disegno di legge grava sul bilancio del Ministero dell'ambiente che ha competenza primaria nel campo in esame, mentre a carico del Tesoro rimangono gli oneri legati alla costituzione di Gruppi di lavoro tematici sotto la Presidenza italiana.

Dato il ritardo con cui questo testo giunge all'esame del Parlamento per ragioni legate alle mutazioni istituzionali intervenute sul fronte dell'ex Jugoslavia, appare opportuno procedere senza indugio all'approvazione, considerato che l'Italia è rimasta fra gli ultimi Stati a dover ancora ratificare.

Boco, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

30 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando la necessità di inserire, nell'articolo 3, comma 1, una esplicita clausola di salvaguardia delle competenze previste per le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: VEGAS)

17 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, segnalando che l'approvazione definitiva del disegno di legge deve avvenire dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1997.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatto a Salisburgo il 7 novembre 1991.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi all'esecuzione dei Protocolli ed alla Conferenza delle Parti secondo la direttiva impartita dai competenti uffici del Ministero dell'ambiente.

2. Sulle questioni di massima rilevanti ai fini dell'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente acquisisce il parere di un Comitato consultivo costituito presso il Servizio conservazione della natura e composto da un rappresentante per ciascuna regione o provincia autonoma interessata, da un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità mon-

tane, e da un rappresentante per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. I membri sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, cui è affidata la presidenza del Comitato consultivo, su designazione delle Amministrazioni competenti. Per ogni rappresentante è nominato un supplente. La segreteria tecnico-organizzativa del Comitato consultivo è affidata all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. L'istituzione del Comitato consultivo non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1996, in lire 97 milioni per l'anno 1997 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



